DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1977

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica francese delle spese effettuate nel 1975 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(78/13/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [1], modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE [2], in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [3], modificata da ultimo dalla direttiva 76/837/CEE [4], in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che le disposizioni adottate dalla Repubblica francese per l'applicazione della direttiva 75/268/CEE sono state oggetto di una decisione favorevole della Commissione conformemente all'articolo 13 della citata direttiva ed all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE;

considerando che la Repubblica francese ha presentato una domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1975 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate e che questa domanda è completa, formalmente regolare e conforme alle disposizioni della decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 75/268/CEE [5];

considerando che dall'esame dei dati trasmessi risulta che sono state effettuate spese imputabili secondo le condizioni previste nella direttiva 75/268/CEE per un importo di 304 992 832 FF (54 912 207,18 UC) ripartito come segue:

secondo il titolo II	(direttiva 75/268/CEE)	304 992 832 FF
secondo il titolo IV		—

e che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % di tale importo ossia 76 248 208 FF (13 728 051,80 UC);

considerando che è stato versato un anticipo di 57 186 156 FF (10 296 038,85 UC) in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 76/627/CEE e che conseguentemente deve essere versato allo Stato membro un saldo di 19 062 052 FF (3 432 012,95 UC);

considerando che la decisione 76/627/CEE prevede all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE sono presentate unitamente alle domande di rimborso delle spese a norma della direttiva 72/159/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari e in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, alle spese effettuate per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate durante il 1975 dalla Repubblica francese è fissato in 76 248 208 FF (13 728 051,80 UC).

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 21.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.